

Il n. 36 di Cercasi un Fine, ora in distribuzione, per ragioni di spazio, non ha potuto ospitare i seguenti contributi, che siamo lieti di ospitare di seguito...

***ancora sul numero della Costituzione:***

Sommario:

1. [L'articolo 3](#)  
di Pasquale Bonasora

2. [L'articolo 7](#)  
di Antonella Mirizzi

3. [L'articolo 10](#)  
di Fabrizio Quarto

4. [Federalismo fiscale e mezzogiorno](#)  
di Franco Ferrara

5. [Perché non possiamo fare a meno della laicità](#)  
Gustavo Zagrebelsky

**1. pensando di Pasquale Bonasora**

**Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.**

È l'articolo che Piero Calamandrei nel 1955, in una memorabile lezione agli studenti milanesi, definì il più impegnativo di tutta la nostra Costituzione. Ed in effetti, se vogliamo cercare il senso profondo della nostra Carta costituzionale, possiamo certamente coglierlo in quelle poche righe che, nell'Italia venuta fuori dal Fascismo, significavano il ritorno alla libertà. La possibilità di un lavoro, di una casa, di una scuola per tutti. Finalmente tutti i cittadini uguali senza alcuna discriminazione. L'articolo in questione interviene su due diversi livelli, il riconoscimento della pari dignità e uguaglianza e l'impegno alla loro realizzazione. Impegnare le Istituzioni non solo nel riconoscimento dell'uguaglianza, ma anche nella rimozione di ogni forma di discriminazione significa, dunque, porre le basi giuridiche indispensabili per uno sviluppo sociale dove conta ciò che si è e non ciò che si ha. L'uguaglianza, allora, non è una condizione di fatto in quanto una democrazia in cui ogni cittadino non sia messo nelle condizioni di contribuire, di concorrere allo sviluppo della società sarà sempre e soltanto una democrazia formale. Oggi il nodo cruciale su cui si misura il cammino, che non può dirsi mai compiuto, verso l'uguaglianza è certamente quello della cittadinanza, intesa come polarizzazione tra l'universalità dei diritti attribuiti ad ogni persona e la loro effettiva fruizione. Sono sempre più i cittadini che restano esclusi dall'accesso a beni e servizi. Assistiamo, molto spesso, senza il giusto grado di indignazione, al continuo contrarsi delle possibilità di accesso al mondo del lavoro, alle discriminazioni subite dalle persone straniere, alla condizione di solitudine e abbandono di tanta parte della popolazione anziana. I dati che ci vengono forniti sono allarmanti! Il rapporto dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sulla disuguaglianza nelle democrazie industrializzate dice che negli ultimi venti anni l'ineguaglianza fra i redditi delle diverse classi sociali è cresciuta del 12%. Al nostro Paese un triste primato: in venti anni la forbice tra ricchi e poveri si è allargata del 33%, il triplo di quanto avvenuto negli altri paesi OCSE. Il rapporto sulla povertà in Italia, pubblicato dalla Caritas nell'ottobre 2008, non può che confermare questo triste quadro: sono 15 milioni gli

italiani a rischio povertà. Il 13% della popolazione del nostro Paese, circa 7,5 milioni di persone, è povero, ovvero vive con un reddito mensile di circa 500-600 euro, pari alla metà della media nazionale. Altrettanti sono gli italiani «quasi poveri», cioè persone che superano di una somma esigua, tra 10 e 50 euro al mese, la soglia di povertà. Rispetto a tale situazione l'articolo 3 rappresenta solo una chimera? Una inutile enunciazione di principio in un mondo dove vige la legge del più forte? Non penso. La semplice formulazione del principio di uguaglianza impone a tutti l'impegno ad interrogarsi sui meccanismi, sui processi di produzione dell'esclusione sociale e alla rimozione delle cause dell'emarginazione. Consente ad ognuno di individuare e denunciare le responsabilità politiche, giuridiche e sociali di chi viola il principio di uguaglianza. Assegna ad ogni cittadino, non solo alla classe politica, la responsabilità di attuare e tutelare la Costituzione. Piero Calamandrei, nel citato discorso sulla Costituzione, diceva "la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica."

[pres. coop. soc. Teseo, Conversano, Bari]

## 2. pensando di Antonella Mirizzi

articolo 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questi articoli sanciscono il principio di laicità. Considerando che la Santa Sede già dal Concordato, firmato l'11 febbraio del 1929 dal card. Gasparri e Mussolini fino ad oggi, ha sempre osservato una linea assai pragmatica nei rapporti con lo Stato Italiano, cioè ottenere il riconoscimento della dimensione pubblica, non privata della fede, affinché lo Stato assuma dei doveri nei confronti della religione come dimensione pubblica: gli aiuti di stato, i finanziamenti, gli sgravi fiscali. Sostanzialmente il riconoscimento della dimensione pubblica del fatto religioso, si traduce nell'obbligo di contribuire al mantenimento della Chiesa per tutti gli italiani: credenti e non.

Se condividiamo la affermazione che laicità, riformismo e democrazia di uno Stato sono realtà strettamente intrecciate tra loro; allora, come cittadina chiamata alla responsabilità, ancor più perché credente, mi chiedo: quanto il condizionamento della "doppia sovranità" Stato-Chiesa potrebbe aver rappresentato e rappresenterebbe ancora oggi l'ostacolo principale al pieno sviluppo del senso dello Stato democratico fra i cittadini italiani? Lo Stato Italiano può definirsi veramente laico? Se l'azione concreta dei governi nei confronti dei privilegi economici ecclesiastici costituisce un indice chiaro del grado di riformismo, in Italia è mai apparsa una grande forza riformista e modernizzatrice? E se lo Stato o è laico o non è democratico, qual è, allora, il ruolo che le gerarchie ecclesiastiche hanno avuto e continuano ad avere oggi in Italia, nel contribuire ad un rallentamento di una democrazia matura in questo Paese?

Come credenti laici, possiamo rinunciare alla responsabilità di richiamare i nostri Pastori al rispetto del Concilio? Così infatti, si legge in *Gaudium et Spes*, 76: "la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinuncerà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni".

Lorenzo Milani scriveva: "Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto".

[biologa, Putignano Bari]

### 3. pensando di Fabrizio Quarto

articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Il 2 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, il Presidente della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Umberto Tupini, avviava la discussione sull'articolo 10 dei Principi Generali della Costituzione Italiana. Il primo comma non determinava difficoltà di sorta. Si trattava di consentire l'introduzione nel nostro Ordinamento del "trasformatore permanente" ovvero di un dispositivo d'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale. Tale meccanismo era già stato introdotto nella Costituzione di Weimar e nella Costituzione Francese e, quindi, la nostra Carta dei Diritti non poteva essere da meno. Si affermava, cioè, il principio che le norme del "diritto delle genti" venivano considerate parte integrante del Diritto della Repubblica. Dopo aver affermato il concetto di sovranità nazionale si chiariva, dunque, la posizione dell'Italia nel campo internazionale.

Il secondo comma dell'articolo disciplinava, invece, la condizione giuridica dello straniero nel nostro territorio che veniva regolata in conformità alle norme ed ai trattati internazionali sempre che questi non fossero in contrasto con i principi del sistema costituzionale.

Dopo acceso dibattito, prevaleva un'interpretazione estensiva dei diritti dello straniero secondo la quale la Costituzione doveva equiparare e parificare il cittadino e lo straniero tutte le volte in cui ciò non fosse in contrasto con i preminenti interessi del nostro Ordinamento.

La formulazione del terzo comma suscitava le maggiori riflessioni dei Costituenti: si trattava, infatti, di garantire il diritto d'asilo nel territorio italiano in favore degli stranieri ai quali fossero negate le libertà fondamentali riconosciute dalla stessa Costituzione. Giorgio La Pira vincendo ogni resistenza, persuadeva i colleghi sulla indispensabilità del diritto di asilo ricordandone le origini: "come anticamente tutte le persone, qualunque fosse il loro colore, appena giungevano in quel tale recinto della chiesa avevano la vita garantita, così, anche ora vi deve essere questo senso di libertà per ogni creatura. Il concetto d'asilo è legato a questo concetto del valore sacro degli uomini". Nel loro recente passato i Padri Costituenti, a causa del regime fascista, avevano vissuto lo sconforto dell'abbandono del proprio paese e l'importanza di poter richiedere asilo in un paese amico, quindi, non potevano omettere, tra i principi fondanti della nostra Nazione, quello dell'accoglienza per i rifugiati politici.

Sulla scorta delle medesime emozioni veniva introdotto anche il quarto ed ultimo comma dell'articolo che non ammetteva l'extradizione dello straniero per reati politici.

Esaurita la discussione e l'esame degli emendamenti il presidente Tupini poneva ai voti l'ultima proposizione dell'articolo 10. Questa veniva approvata dalla Sottocommissione, ed in tale identica formulazione veniva successivamente approvata con votazione finale dall'Assemblea Costituente. Prima del voto il presidente Terracini evidenziava che la nostra Costituzione nasceva "in una congiuntura non ancora definita, in un processo di trasformazione ancora in cammino, in cui alcuni istituti vecchi non sono ancor morti, ed altri nuovi non sono ancora interamente vivi. Esistono due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo d'aurora e non di tramonto".

Le parole del presidente erano illuminate dalla certezza di aver compiuto un'opera senza precedenti per favorire la nascita di una Repubblica pienamente democratica. Oggi, a sessant'anni dalla promulgazione della Costituzione, molti principi ivi espressi restano pienamente validi, alcuni vanno rivisti, mentre altri ancora meritano addirittura di essere recuperati nella loro pienezza e profondità. E' questo il caso dei principi regolatori della condizione dello straniero nel nostro territorio. Chi lo farà compirà pienamente il suo dovere solo ispirando il suo lavoro a quella tensione etica e democratica che non abbandonò mai, nemmeno per una virgola, la nascita della nostra Costituzione.

[avvocato, Massafra, Taranto]

#### 4. regionando di Franco Ferrara

##### **Federalismo fiscale e mezzogiorno**

Il ministro Fitto è autore, unitamente al ministro Calderoni, del disegno di legge "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione". Da tempo si registrano diversi interventi di Fitto: "Il federalismo lo vuole il sud" (Il Foglio, 12.09.2008); "Fitto: ma lo sviluppo si fonda sullo stop all'assistenzialismo" (Il Mattino, 4.10.2008). A questi si aggiungono gli articoli: "Fitto, il "giovane" che marca il fronte del Nord" (Corriere della Sera, 13.09.2008); "Il Sud dev'essere liberato" (Gazzetta del Mezzogiorno, 13.11.2008); "Scuola federale? Tutto da verificare". La tesi del ministro è: il disegno della riforma proposto da Lega e PdL vuole essere la "sfida politica e culturale che il Mezzogiorno deve saper raccogliere". Gli interventi concentrici sull'esaltare le magnifiche sorti del nuovo federalismo sono destinati a moltiplicarsi, ne va della sopravvivenza dello stesso Governo (?). Addirittura in Puglia, per rafforzare gli sforzi la Poli Bortone, ha costituito un Associazione "Il Cantiere" che mira ad attuare in Puglia "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" (art. 116 della Costituzione) per quanto riguarda: rapporti internazionali, trasporti, beni culturali". Al contrario la maggioranza che governa la Puglia pensa a "forme particolari di autonomia" in materia di istruzione. E' stupefacente il dispiegarsi di tante forze per ribaltare gli approcci che contrastano con il disegno riformatore di matrice leghista. Nella relazione di accompagnamento al decreto viene sostenuto: "il tema del federalismo fiscale è stato trattato in modo strumentale, prospettando l'esplosione della spesa pubblica, l'aumento della pressione fiscale, la frattura del Paese. L'opinione pubblica veniva condotta in una sorta di Torre di Babele delle più svariate – e spesso incompetenti – opinioni senza mai dare atto del reale problema del nostro Paese, dove il federalismo è una grande incompiuta, innanzitutto proprio per mancanza del federalismo fiscale. Di questa drammatica incompiutezza sta ora maturando la consapevolezza, nell'evidenza che è proprio la mancanza di federalismo fiscale a deprimere la competitività del sistema – sottraendo risorse agli impieghi produttivi e sociali – a rischiare di spaccare il Paese".

Affrontare l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione è cosa diversa dal perseguimento del "federalismo secessionista" perseguito dalla Lega. Questa utilizza il "federalismo fiscale" come grimaldello per il passaggio allo stato federale perseguito da oltre un ventennio. Intanto è bene dire subito che il passaggio dalla capacità reddituale delle persone a quella del territorio accentua la crisi dualistica. Questo passaggio presuppone il cambiamento del ruolo dello stato che finisce a valle delle regole economiche, a queste subordinato, la sua capacità redistributiva viene fatta derivare sempre da un giudizio di valore o da una particolare "teoria della giustizia" e non dal rapporto Stato collettività. L'entità delle aliquote fiscali è una funzione della politica economica. Il garante di questo rapporto è lo Stato come momento di composizione degli interessi che emergono dal mercato e come garanzia di tutela della libertà, a cominciare da quelle economiche. La pressione fiscale e l'intervento pubblico sono l'altra faccia della medaglia dell'economia moderna e dell'evoluzione storica dei diritti positivi. Indiscutibilmente la riduzione delle tasse comporta/determina l'interesse dell'opinione pubblica ma, allo stesso tempo, spezza la correlazione tra il dovere contributivo solidaristico e il finanziamento delle spese pubbliche e sociali, cioè si creerebbe una frattura tra giustizia fiscale e giustizia sociale. Ma di questo se ne parla poco.

L'idea di razionalizzare (ridurre) la spesa attraverso il federalismo è la parte nobile del dibattito, ma quando la discussione parte dalle tasse, ovvero dall'attuazione dell'art. 119, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, citata nel ddl 1117, in qualche modo si rompe il principio dello scambio fiscale. Sostanzialmente si configura la finalità delle imposte. Non sono più finalizzate a finanziare la spesa pubblica sulla base individuale del reddito complessivo posseduto e sulle caratteristiche personali del titolare dei redditi, piuttosto si introduce forzatamente una capacità reddituale fiscale territoriale che la nostra Costituzione non contempla. Infatti l'art. 3 affida alla Repubblica il compito di "rimuovere i vincoli di ordine economico e sociale" (la libertà da). In conclusione possiamo sostenere che in un federalismo fiscale, "alla Lega", il 70% di tutte le entrate deve rimanere nei rispettivi territori, il 15% deve

essere impiegato per la perequazione e il restante 15% fa i conti con il vincolo del debito pubblico.

Il ministro Fitto quando governava la Puglia si scagliò contro il decreto di razionalizzazione fiscale (56/2000), "la disciplina che regola l'assetto vigente in materia per le regioni a statuto ordinario e` contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133". Se ricordo bene voleva promuovere addirittura il referendum in quanto strumento contro il Mezzogiorno. Ora la sua tesi è quella di promuovere il federalismo fiscale a riscatto del Sud. L'altra tappa sarà il Senato Federale. Ne riparleremo.

[presidente centro Erasmo, Gioia, Bari]

## 5. Perché non possiamo fare a meno della laicità

Gustavo Zagrebelsky\*, 05-12-2008

Nel testo della Costituzione non c'è il riferimento alla laicità e nemmeno alla libertà di coscienza. Si può discutere sul perché questa che viene considerata la base di tutte le altre libertà non è menzionata, ma lasciamo da parte il discorso, per il momento: certo, se si volesse fare una riforma della Costituzione ben fatta si potrebbe tentare di inserire la tutela della libertà di coscienza.

Il testo della Costituzione non contiene nemmeno la parola "laicità". La Costituzione non è la somma di leggi costituzionali, di proposizioni autonome, l'una scissa dall'altra, è invece un sistema, è per l'appunto una costituzione. Si vada alla radice latina costituere che vuol dire mettere insieme, formare, dare assetto e non si dà assetto con una somma di impulsi staccati l'uno dall'altro.

La Corte ha ragionato sull'insieme di norme e ha detto che la Costituzione contiene in sé il principio supremo della laicità, cioè un principio che non può essere cambiato nemmeno con una revisione della Costituzione. Perché principio supremo? C'è una ragione storica profonda. Il rapporto tra Politica e Religione, Chiesa e Stato, è un rapporto che troviamo fin dagli albori delle comunità politiche. Roma aveva la sua religione, la religio civilis; c'è un bellissimo articolo di Montesquieu di una decina di pagine, dove si fa l'elogio della religio civilis romana, in quanto sarebbe l'unica religione che ha accompagnato il contenuto della formazione politica senza alimentare l'intolleranza. Ma questo problema della commistione sta proprio agli albori; c'è un testo perduto di Marco Terenzio Varrone, *Antiquitates*, in cui si distinguono tre tipi di religione, di teologia: la religio civilis, la religio naturalis e la religio mitica.

Prima di Varrone l'avevano già teorizzato altri. I testi sono andati perduti, ma si ricostruiscono dagli scritti di Sant'Agostino. Nei capitoli sesto e settimo del primo libro del *De civitate*, Sant'Agostino per contrastare le opinioni dei pagani, ci dà definizione precisa dei tre tipi di religione: *la religione mitica* è quella che si rappresenta nei teatri, dove si raccontano le gesta di Giove e di Giunone, gli attori si rivolgono agli spettatori con lo scopo di farli divertire; *la religio naturalis*, riportata in onore di recente da papa Benedetto XVI, perché è la scienza della natura di Dio, che è competenza dei filosofi. Il papa attuale vuole unire religione e filosofia, logos e fede. Poi c'è *la religio civilis* che si rappresenta nei templi, in chiesa diremmo oggi, i sacerdoti ne sono i soggetti principali che vogliono così rafforzare la compagine politica. Agostino se la prende con Varrone, perché sembrerebbe che questi sostenga la tesi che si fonda il potere della città e poi per rafforzarlo s'inventa la religio. Ma Agostino non poteva accettare che si facesse della religione un'ancella della politica, una conseguenza, uno strumento della politica. Sosteneva l'opposto: prima c'è Dio, la religione, la fede e poi c'è la politica e la città. E' la tesi della prevalenza della religione sulla politica. Noi potremmo sostenere come Thomas Mann in *Giuseppe e i suoi fratelli*: nascono insieme, "si scambiano la veste", per usare l'espressione dell'autore. La storia dell'occidente, almeno, ha avuto le sue tappe ed è approdata all'idea della separazione, della distinzione. La posizione cristiano-cattolica naturalmente insiste molto sulla distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. Anche se, se ci riflettiamo, questa è una formula totalmente vuota di contenuto, perché il problema fondamentale sarebbe quello di sapere cosa è di Dio e cosa di Cesare e chi può dire, quale autorità può definire. Perché si potrebbe sostenere che tutto è di Dio e nulla è di Cesare. La formula evangelica è costantemente richiamata in tutte le encicliche politiche del basso

medioevo, da Bellarmino in poi, a dimostrazione del fatto che, è una formula che, si presta a mille usi.

La mia domanda era: **perché il principio di laicità è supremo?** Perché la posta in gioco è suprema. Non è solo una questione delle interferenze che possiamo giudicare gravi o meno, in un senso o in un altro. Oggi noi abbiamo sotto gli occhi iniziative che sembrano nascondere ingerenze della Chiesa verso lo Stato, ma nulla esclude che sia reciproco, dello Stato verso la Chiesa, il Concordato del '29 mussoliniano voleva attribuire all'autorità civile la nomina dei vescovi. **Il carattere supremo sta a dire che è in gioco una posta suprema.** Questo Pontefice, prima di assurgere al trono di Pietro, riflettendo sulla crisi della società occidentale e sui segni di disgregazione, sull'egoismo, il rilassamento dei consumi, concludeva che la società civile non è una *societas perfecta*. Questa espressione indica quella società che è in condizioni e in grado di perseguire da sé, con le sue forze, il fine per cui è stata creata. La Chiesa è una *societas perfecta*, ma lo Stato, la società statale non lo è più. Un'affermazione di questo genere ha importanza elevatissima: il diritto costituzionale si basa sul principio che, attraverso questi strumenti, un popolo è in grado di perseguire autonomamente i propri scopi senza avere bisogno di un supporto di autorità diversa. Quando una delle due società una dice all'altra che non è più perfetta, si comincia a rotolare su una china in cui l'autonomia delle due sfere non viene più considerata. Ecco perché è così importante non solo il principio di laicità, ma il carattere essenziale e fondamentale del principio di laicità. Se non si difende il principio di laicità, non si difendono le basi stesse della convivenza tra di noi, che è una convivenza tra persone che professano le religioni più diverse o che non professano alcuna religione. Lo stato è *societas perfecta*, in quanto è in grado di assicurare la buona coesistenza, la convivenza, tra tutti questi soggetti. Se invece qualcuno ci dice: tu sei società imperfetta e c'è bisogno dell'apporto della religione – badate, non si può sostenere che c'è bisogno dell'apporto di più religioni, perché diventerebbe un fattore distruttivo, la religione può essere cemento della vita civile solo se è una – ecco, cade il principio. Quindi è fondamentale, non tanto per i rapporti tra Stato e Chiesa, quanto per la nostra auto considerazione, per il modo in cui noi cittadini consideriamo noi stessi.

- *Gustavo Zagrebelsky è presidente onorario di LeG; il testo che pubblichiamo è la trascrizione di una parte della conferenza che il presidente emerito della Corte Costituzionale ha tenuto a Firenze, per l'Istituto di Scienze umane, a Palazzo Strozzi, dall'1 al 3 dicembre, dal titolo *Di che vive la Costituzione? Variazioni.**
- La trascrizione dell'intervento è a cura di Olga Piscitelli